



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO
Avv. Francesca Maria Carini

Visti	<ul style="list-style-type: none">• la deliberazione n. 155 del 3 marzo 2009 con cui è stato approvato l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda e impartite le disposizioni in ordine al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dai dipendenti prevedendo, tra l'altro, una decurtazione del 10% d'applicare sul totale imponibile della parcella;• la deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, con cui nell'aggiornare e approvare l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda, è stato disposto, tra l'altro, che per i processi dinanzi l'Autorità Giurisdizionale Penale si applicano le tariffe forensi al minimo tariffario, con una decurtazione del 30% e senza alcun aumento per il numero delle parti;• l'art. 56 del C.C.N.L. dell'Area Sanità triennio normativo 2019-2021 e ss.mm.ii., dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 5 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 10 agosto 2022 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del medesimo C.C.N.Q. 3 agosto 2021;
Atteso	che il suddetto art. 56 del vigente C.C.N.L., al comma 2 prevede, tra l'altro, espressamente che <i>“Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice;</i>
Ritenuto	pertanto che, a fronte delle sopra intervenute disposizioni contrattuali, ed in particolare dell'art. 56, comma 2 del vigente C.C.N.L. - a mente del quale il rimborso delle spese legali <i>“non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi”</i> - non possono trovare applicazione le disposizioni impartite con le deliberazioni n.155 del 3 marzo

	<p>2009 e n. 516 del 21 maggio 2018, limitatamente alla parte in cui viene, rispettivamente, prevista una decurtazione delle parcelle da rimborsare, rispetto ai minimi delle tariffe professionali forensi, del 10% e del 30%, restando in ogni caso ferme le disposizioni, previste in particolare nella deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, in virtù delle quali per al rimborso delle spese legali vanno comunque applicate, sussistendone i presupposti, le tariffe forensi corrispondenti al minimo tariffario, e senza alcun aumento per il numero delle parti;</p>
Visti	<ul style="list-style-type: none"> • la nota del 15 marzo 2022, con la quale il Risk Manager <i>pro tempore</i>, Prof. A.F., ha comunicato di avere ricevuto l'avviso relativo all'indagine per il procedimento penale n. R.G.N.R. 16439/2020; <ul style="list-style-type: none"> • la nota prot. n. 22259 del 12 maggio 2022, con la quale è stata riscontrata la suddetta comunicazione; • la richiesta di archiviazione del P.M., dott. Alfredo Gagliardi, del 10/11/2022; • il decreto di archiviazione disposto dal G.I.P., Dott.ssa Elisabetta Stampacchia, del 24 maggio 2023;
Considerato	<ul style="list-style-type: none"> • che con nota acquisita al protocollo aziendale n. 36211 dell'11 giugno 2025 il Risk Manager <i>pro tempore</i>, Prof. A.F. ha fatto richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nell'ambito del prefato procedimento penale allegando una breve nota esplicativa redatta dall'Avv. Michele Calantropo relativa all'attività difensiva prestata nell'interesse del medesimo Risk Manager <i>pro tempore</i> nell'ambito del procedimento penale in argomento, corredata dalla parcella pro-forma, per un importo complessivo di euro 29.165,10; • che con nota prot. n. 36459 del 12/06/2025, reiterata con nota prot. 37785 del 19/06/2025, l'UOS Legale ha riscontrato la predetta richiesta, allegando non solo l'elenco della documentazione necessaria all'istruttoria della posizione, ma anche i report dei calcoli delle competenze liquidabili a titolo di rimborso spese di lite, nel rispetto della disciplina soprarichiamata; • che con nota del 10 settembre 2025, acquisita al protocollo aziendale n. 53250 dell'11 settembre 2025, il Risk Manager <i>pro tempore</i>, Prof. A.F. ha inoltrato la nuova parcella dell'Avv. Michele Calantropo per un importo complessivo di euro 7.856,00; • che con nota prot. n. 59055 dell'8 ottobre 2025, nel riscontrare la suddetta nota del 10 settembre 2025 richiamando tutta la precedente corrispondenza, l'UOS Legale ha rappresentato al Risk Manager <i>pro tempore</i>, Prof. A.F., <i>“l'impossibilità di autorizzare il rimborso delle spese legali perché la relativa parcella pro forma prevede ancora</i>

	<p><i>l'applicazione degli aumenti (210%) per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale</i>";</p> <ul style="list-style-type: none"> • che con nota prot. 14853 del 6/03/2026 il Prof. A.F. ha inviato le seguenti fatture emesse dall'Avv. Michele Calantropo per l'assistenza legale assicurataagli nel già citato procedimento penale, debitamente quietanziate: 1) n. 11/22 del 9 marzo 2022 per un importo complessivo di euro 1.211,72, quale "<i>acconto per competenze, onorari e spese generali nel proc. 16439/2020</i>" 2) n. 1/26 del 2 gennaio 2026 per un importo complessivo di euro 2.424,29, quale saldo "<i>per competenze, onorari e spese generali nel proc. 16439/2020 RGNR iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo</i>"; • che con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 1/03/2026, il Risk Manager <i>pro tempore</i> Prof. A.F. ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "<i>di non avere richiesto alcun rimborso per spese legali a nessuna compagnia assicurativa per l'assistenza legale ricevuta nel procedimento penale n. 16439/2020 r.g.n.r. conclusosi con provvedimento di archiviazione a proprio favore</i>";
Dato Atto	<p>che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n.190/2012"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione.</p>

PROPONE DI

Prendere atto	della richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dal Prof. A.F. per l'assistenza legale ricevuta nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 16439/2020 definito con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P., Dott.ssa Elisabetta Stampacchia in data 24 maggio 2023 e nei limiti dell'importo complessivo di euro 3.636,01 ;
Liquidare e pagare	per le sopradescritte motivazioni al Prof. A. F. l'importo complessivo di euro 3.636,01 , attraverso bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate inviate dal prefato Professore;
Autorizzare	l'Area Economico Finanziaria ad imputare il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad euro

	3.636,01 , sul conto 5.09.03.02.0101 Spese legali per contenzioso anno 2026.
--	-------------------------------------------------------------------------------------

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.